

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO AI SERVIZI PRIMARI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 3 ottobre 2008

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
ART. 3 - AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE	3
ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE	4
ART. 5 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE	4
ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE	4
ART. 7 - RIPRISTINI :	5
ART. 8 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	6
ART. 9 - INTERVENTI URGENTI	6
ART. 10 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE	7
ART. 11 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	7
ART. 12 - SANZIONI	7
ART. 13 - RINVIO DINAMICO	7

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Valfurva e gli Enti pubblici, privati, associazioni e qualsiasi altro soggetto (in prosieguo concessionario o chiunque) in merito alla manomissione del suolo pubblico conseguente ad impianti di distribuzione e relativi allacciamenti (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica ecc.) posti su strade e proprietà comunali e loro pertinenze, incluse quelle di fatto aperte all'uso pubblico (in prosieguo suolo pubblico).

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda

1. Chiunque intenda manomettere per i sopra indicati motivi il suolo pubblico è tenuto a presentare al Comune domanda in bollo corredata di tutti gli elaborati necessari che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti, nonché dei provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti.
2. La domanda in bollo dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori e dovrà contenere:
 - dati del richiedente;
 - dati dell'impresa che realizzerà l'intervento, con contestuale sottoscrizione;
 - ubicazione dell'intervento;
 - descrizione dell'intervento specificando di quale tipo di sottoservizi si tratta (Gas, Acquedotto, Fognatura, Telefonia, Telecomunicazioni ed Energia Elettrica od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo;
 - gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare e del cantiere di lavoro;
 - la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario (l'emissione dell'ordinanza sarà poi da richiedere all'ufficio di Polizia Locale con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto a quello previsto per l'effettivo inizio dei lavori);
 - rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
 - allegati tecnici contenenti
 - estratto di mappa in scala 1:1000/2000
 - planimetria in scala 1:100/200
 - sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi in scala 1:50/100
3. Nel caso di domanda incompleta, i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.
4. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 3 - Autorizzazione e tempi di esecuzione

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro 15 giorni lavorativi, con espresso richiamo all'osservanza tassativa delle eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle del presente regolamento.
2. L'autorizzazione avrà validità complessiva di un anno dal rilascio ed i lavori dovranno essere iniziati non oltre 6 mesi dal rilascio stesso.
3. L'inizio lavori dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 3 giorni e non antecedente di oltre 10 giorni, pena la decadenza e la necessità di presentare una nuova comunicazione. La fine dei lavori con preliminare ripristino dovrà essere comunicata entro 2 giorni dalla esecuzione. La fine dei lavori di definitivo ripristino entro lo stesso termine di 2 giorni.
4. Prima di eseguire il reinterro degli scavi, il soggetto Concessionario dovrà richiedere l'intervento di personale comunale per la verifica in loco del rispetto delle prescrizioni risultanti dall'autorizzazione.

Art. 4 - Deposito cauzionale

1. Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.
2. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:
 - a) – **pavimentazione in conglomerato bituminoso**
 - €. 200,00 (duecento/00) al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'articolo 7 commi a.1 e a.2;
 - b) - **pavimentazioni lapidee o elementi autobloccanti di cemento**
 - €. 500 (cinquecento/00) al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'articolo 7 commi a.1 e a.2
3. Detti importi verranno annualmente aggiornati con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, in funzione della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento, in contanti presso la Tesoreria Comunale.
5. In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune.
6. Decorsi novanta giorni dalla fine dei lavori, il Tecnico comunale incaricato provvederà allo svincolo del deposito cauzionale, una volta eseguito il sopralluogo di cui al successivo art. 8 ed accertata la regolare esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale.
7. La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata dal titolare della autorizzazione.
8. Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro l'anno di validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 5 – Obblighi del richiedente

1. I richiedenti dovranno obbligarsi al rispetto dell'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).
2. Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo comunale senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Valfurva, sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 6 – Modalità di esecuzione

1. Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante.

2. Il materiale risultante dallo scavo dovrà essere allontanato dalla strada e conferito in discarica; qualora risulti eccezionalmente idoneo al riutilizzo ai sensi del successivo art. 7, la circostanza dovrà essere preventivamente verificata dagli incaricati comunali su richiesta del Concessionario.
3. Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo codice della strada.
4. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.
5. Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato come dal successivo art. 7

Art. 7 – Ripristini :

a) – di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo la esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:
 - formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 20;
 - strato di base in misto di fiume bitumato (tondisco) ovvero conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm. 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;
 - fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm. 3;
 - manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/ con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm. 3;
 - giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.

In ogni caso il ripristino del manto di usura dovrà avvenire non oltre sei mesi dall'avvenuto assestamento del ripristino provvisorio.

a.1 – ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata;
- Nel caso di attraversamento sia totale, sia parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della sezione stradale;
- Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 5.

a.2 – ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata;
- Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza corsia (metà carreggiata)
- Nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della carreggiata;

- Nel caso di scavi longitudinale e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per metri 5 di lunghezza sull'altra corsia;
 - Nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia;
 - Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile.
2. In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.
 3. Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verificano successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dal Servizio Tecnico.

b) – di pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento;

4. Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione di non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. In alternativa il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dal Comune.
5. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.
6. Il ripristino della pavimentazione lapidea o in elementi autobloccanti di cemento, in attesa del naturale assestamento, non oltre due mesi, dovrà essere immediatamente effettuato mediante stesa di conglomerato bituminoso (binder).
7. Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione.
8. Dovranno essere curati i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente.

c) – di pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate ecc.)

9. Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine.

Art. 8 - Accertamento della regolare esecuzione

1. Ad ultimazione dei lavori di ripristino ai sensi dell'art. 7 il concessionario dovrà richiedere al Servizio Tecnico sopralluogo di accertamento sulla corretta esecuzione degli stessi.
2. Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente modesti avvallamenti o deformazioni il collaudatore potrà concedere una proroga massima di trenta giorni per la regolarizzazione del ripristino.
3. Nel caso della mancata esecuzione del ripristino entro il termine stabilito di validità della autorizzazione, il tecnico incaricato redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale, salva la responsabilità del concessionario in ordine al reintegro delle somme aggiuntive eventualmente occorrenti per la regolarizzazione delle opere.

Art. 9 - Interventi urgenti

1. In caso di interventi per manutenzione o riparazione di guasti, gli interessati sono autorizzati a provvedere immediatamente previa comunicazione anche a mezzo fax dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale e per

conoscenza al comando di Polizia Locale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o regolamentazione del traffico.

2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità del presente regolamento ivi compreso il deposito cauzionale entro i successivi tre giorni lavorativi corredando la domanda, oltre che dalla documentazione prevista dal precedente articolato anche da idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell'intervento e delle varie fasi di avanzamento dei lavori.

Art. 10 - Obblighi del titolare della autorizzazione

1. Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare della autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione.
2. Chiunque intraprenda lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori la relativa autorizzazione che dovrà presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali od agli agenti di polizia.

Art. 11 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 12 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non diversamente sanzionabili da altre norme, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla L. 689/81 ed all'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 13 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.